

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 novembre 2009 (24.11) (OR. en/fr)

16217/09

Fascicolo interistituzionale: 2009/0018 (CNS)

AVIATION 189 CDN 31 RELEX 1090

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

del: Segretariato del Consiglio
al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: 6621/09 AVIATION 23 CDN 1 RELEX 154

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro

- Adozione

- Nel mese di ottobre 2007 il Consiglio TTE ha accordato alla Commissione il mandato di negoziare un accordo globale sui trasporti aerei con il Canada (doc. 12939/07). I negoziati si sono conclusi il 30 novembre 2008, consentendo alla Commissione e alla parte canadese di siglare un progetto di accordo sui trasporti aerei.
- 2. Il 17 febbraio 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio le proposte di decisioni del Consiglio concernenti la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo e la conclusione dell'accordo (6621/09).

16217/09 deo/DEO/pdn/T DG C III **I T** 

- 3. Il 30 marzo il Consiglio TTE ha assunto una posizione politica favorevole sull'accordo (doc. 8269/09), in attesa della messa a punto del testo finale da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>.
- 4. Si invita pertanto il COREPER a esaminare i suddetti testi definitivi e a suggerire al Consiglio di:
  - adottare il progetto di decisione del Consiglio, che figura nel doc. 8303/10/09 REV 10,
     affinché si possa procedere alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei;
  - mettere a verbale le dichiarazioni che figurano nell'allegato I della presente nota;
  - decidere che le dichiarazioni riportate nell'allegato II della presente nota saranno allegate all'accordo sui trasporti aerei in oggetto.

-

16217/09 deo/DEO/pdn/T 2
DG C III IT

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8303/10/09 AVIATION 59 CDN 7 RELEX 307 REV 10

Le dichiarazioni seguenti saranno iscritte nel processo verbale del Consiglio:

## **Dichiarazione del Consiglio**

"L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro è stato negoziato in forza del mandato conferito dal Consiglio alla Commissione nell'ottobre 2007.

L'accordo comprende una graduale introduzione di diritti di traffico e opportunità di investimento. Il Consiglio conferma che la struttura e il contenuto delle disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sono il risultato di un contesto negoziale specifico e non pregiudicano alcun mandato conferito dal Consiglio né futuri accordi con paesi terzi in materia di trasporti aerei."

### Dichiarazione della Grecia

"La Repubblica ellenica dichiara che potrà applicare il presente accordo ai sensi dell'articolo 23, solo a decorrere dalla data di notifica alla Comunità europea, quale depositaria dell'accordo, del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo."

#### Dichiarazione del Portogallo

"A norma dell'articolo 2 (applicazione provvisoria ), il Portogallo dichiara che applicherà l'accordo a titolo provvisorio allorché il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sarà stato notificato al depositario."

#### Dichiarazione della Romania

"La Romania esprime pieno apprezzamento per gli sforzi prodigati dalla Commissione europea ai fini della conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con il Canada. Ritiene che un siffatto accordo debba offrire a tutti gli Stati membri dell'UE eque e pari opportunità di partecipazione al mercato dei trasporti aerei UE-Canada e allo sviluppo di tale mercato.

La Romania desidera tuttavia esprimere la preoccupazione che, inserendo esplicitamente nella sezione 2 dell'allegato 3 i diritti di traffico contenuti negli accordi o intese bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri e il Canada e non ratificati (o non entrati in vigore), detti diritti di traffico, negoziati soltanto tra due parti e attualmente obbligatori unicamente per tali parti, possano essere considerati obbligatori per tutte le parti dell'accordo UE-Canada sui trasporti aerei e che, quindi, il trattamento discriminatorio applicato dal Canada nei riguardi di vari Stati membri dell'UE riceva uno status giuridico, essendo accettato da tutti gli Stati membri dell'UE.

La Romania dichiara che potrà applicare il presente accordo a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 23, solo a decorrere dalla data di notifica al Segretariato generale del Consiglio, quale depositario dell'accordo, del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo."

### Dichiarazione della Finlandia

"La Finlandia dichiara che potrà applicare il presente accordo a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, solo a decorrere dalla data di notifica del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo."

## Dichiarazione della Francia

"La Francia dichiara che applicherà l'esenzione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del presente accordo, alle apparecchiature informatiche e componenti utilizzati per la gestione di passeggeri e merci o per i controlli di sicurezza a condizione che siano destinati ad essere utilizzati a bordo di un aeromobile oppure all'interno dei limiti di un aeroporto internazionale nell'ambito dell'esercizio o della manutenzione di un trasporto aereo internazionale fornito dalla compagnia aerea interessata."

Le dichiarazioni seguenti della Comunità europea e degli Stati membri saranno allegate all'accordo sui trasporti aerei. Saranno precedute dalla frase "Le parti prendono atto delle seguenti dichiarazioni:"

# <u>Dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri</u> sull'accordo UE-Canada sui trasporti aerei da formulare all'atto della firma

"In relazione all'articolo 26, paragrafo 2 la Comunità europea e gli Stati membri confermano che la frase "sono sospesi gli accordi bilaterali riportati nell'allegato 3, ad eccezione di quanto previsto nell'allegato 2" equivale a dichiarare che le disposizioni dell'accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali vigenti elencati nell'allegato 3."

# <u>Dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri</u> sull'accordo UE-Canada sui trasporti aerei da formulare all'atto della firma

"La Comunità europea e gli Stati membri precisano che l'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro in particolare l'articolo 8 non contempla l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad eccezione di quella sulle importazioni, e non impedisce agli Stati membri di tassare il carburante per la navigazione aerea sui voli interni o intracomunitari, in linea con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio."